

ATTO COSTITUTIVO
Associazione XENIA

In data 18/07/2023, presso la sede dell'Associazione XENIA ubicata in Teramo, via Fedele De Paulis n° 14, alle ore 20.00, si sono riunite le seguenti *persone*:

Francesca Astolfi nata a Cellino Attanasio (TE), il 21/08/1959 residente a Teramo, via Melarangelo 49, cittadina italiana, codice fiscale STLFNC59M61C4490;

Alessandra Cianci nata a Teramo il 01/01/1969 residente a Teramo (TE), via Fonte Baiano n° 88, cittadina italiana codice fiscale CNCLSN69A41L103C;

Silvana Gerace nata a Crotone il 04/02/1968 residente a Teramo (TE), via Salita Izzone n° 6, cittadina italiana, codice fiscale GRCSVN68B44D122U;

Sandra Masci nata a Teramo il 19/01/1965 residente a Teramo (TE), via Francesco Paolo Tosti snc, cittadina italiana, codice fiscale MSCSDR65A59L103S;

Marcello Di Eusanio nato a Teramo il 18/02/1956 residente a Teramo (TE), via F. P. Tosti snc cittadino italiano, codice fiscale DSNMCL56B18L103A.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig. Sandra Masci, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Silvana Gerace quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* non riconosciuta avente la seguente *denominazione*:

"XENIA ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Teramo e con *durata illimitata*.

ART. 2 Il *patrimonio iniziale* dell'associazione è di 50 (cinquanta) euro.

ART. 3 L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue, in via esclusiva e principale, *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa intende operare nel settore di attività lettere a) e) g) i), l) ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni di fragilità e diseguaglianza sociale: bambini, giovani, persone anziane, famiglie, soggetti in condizione di diversabilità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente Sandra Masci

Vice – Presidente Alessandra Cianci

Segretario Silvana Gerace

Consigliere Francesca Astolfi

Consigliere Marcello Di Eusanio

ART. 6 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2023. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Francesca Astolfi

Sig.ra Alessandra Cianci

Sig.ra Silvana Gerace

Sig. Marcello Di Eusanio

Sig.ra Sandra Masci

Teramo, 18 /07/2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

il presente atto è stato qui registrato il 18.7.2023

al n° 733 serie 3

Versamento di € 200,00 effettuato il 19 LUG. 2023

*firma su delega

Provinciale Monica Di Meo

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione, non riconosciuta*, avente la seguente *denominazione: "XENIA ETS"*, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Teramo in via Fedele De Paulis 14*, con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è subordinato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Ente assume la forma di associazione non riconosciuta, *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

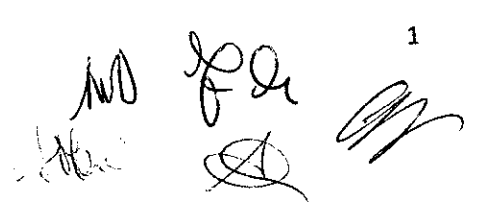
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione XENIA, apartitica, si fonda:

- sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona;
- sull'esclusivo perseguimento di finalità di utilità e solidarietà sociale;

1



- sull'impegno a rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, mediante opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
- sulla esigenza di perseguire, mediante l'azione comunitaria, lo sviluppo di una rete sociale che agisca per favorire l'integrazione di soggetti in situazione di criticità, nonché la condivisione ed il superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali;
- su un diretto impegno nella società civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali.

Sulla base di tali valori l'associazione XENIA persegue le seguenti finalità:

- individuare aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative concrete di solidarietà e promozione umana, diffondendo tra i cittadini una coscienza solidaristica;
- promuovere un volontariato attivo tra i giovani che miri, attraverso la rimozione delle cause del disagio, al raggiungimento di un nuovo modello sociale;
- promuovere direttamente interventi coordinati e competenti per la realizzazione di iniziative culturali, di recupero e prevenzione in ambito sociale e socioeducativo a favore delle categorie svantaggiate e nel settore ambientale ed ecologico.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- 1) di progettare attività artistico-culturali, ricreative e del tempo libero, di educazione scolastica ed extrascolastica, formazione, informazione e aggiornamento, incluse tutte le forme di tirocinio previste dagli ordinamenti universitari. La progettualità fondata su temi d'interesse sociale coinvolgerà docenti, studenti e famiglie con un orientamento ai principi della comunità educante;
- 2) di promuovere iniziative finalizzate a creare luoghi e spazi di aggregazione giovanile per contrastare il disagio e l'isolamento sociale, ivi compresi centri diurni socio-educativi che possano accogliere soggetti in situazione di diversabilità che abbiano concluso l'obbligo formativo;
- 3) di proporre la tutela, il sostegno e la promozione dell'istituto familiare rafforzando le competenze genitoriali di persone disaggiate con figli minori;
- 4) di promuovere, sostenere e favorire occasioni di incontro e di socializzazione rivolte alla popolazione anziana capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità, iniziative a favore del mantenimento dell'anziano nel proprio contesto abitativo e familiare, di contrasto alla solitudine e coinvolgimento nella vita comunitaria, di sostegno all'invecchiamento attivo anche attraverso la gestione di accordi di ospitalità;
- 5) di sostenere lo sviluppo e l'esecuzione di progetti nel campo della promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente; la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali nonché l'attività di informazione, educazione e formazione rivolta in particolare a docenti e studenti, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente anche con il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini; la promozione di progetti di agricoltura sociale e orto urbano.

L'associazione può avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente Statuto; si avvale di ogni

[Handwritten signatures and initials]

strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi connessi ai propri. Può inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente per il miglior raggiungimento dei propri fini;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione XENIA opera nel territorio del Comune e della Provincia di Teramo.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I già menzionati soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 10 (dieci) giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'M' and a signature with '3' next to it.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

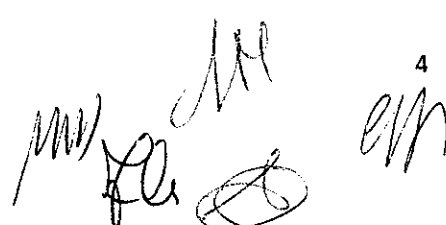
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 (due) mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.



ART. 6 Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno due mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze *inderogabili*:

in via ordinaria

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- approvazione del *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promozione *azioni di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- approvazione dell'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

in via straordinaria

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;

4
h

MD FQ⁵
SH Q CH

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per quindici giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 **Organo di Amministrazione**

Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

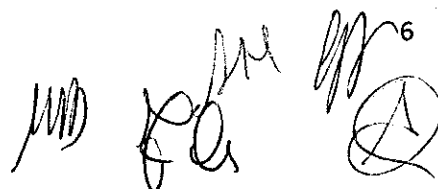
Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per tre mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire il Consiglio con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.



Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Il Consiglio è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

MD
FM
RA

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART. 11 **Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 **Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Entro il mese di marzo, il Consiglio direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 13 **Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente all'associazione e tenuti presso la sede legale dell'ente, facendone espressa richiesta per iscritto al Consiglio direttivo, che risponde entro cinque giorni.



Handwritten signatures and a circular stamp of the Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 14 **Volontari**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 15 **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017".



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Fl'.

ART. 17
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Francesca Astolfi

Sig.ra Alessandra Ciani

Sig.ra Silvana Gerace

Sig. Marcello Di Eusanio

Sig.ra Sandra Masci

Francesca Astolfi
Alessandra Ciani
Silvana Gerace
Marcello Di Eusanio
Sandra Masci

